

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3854 del 13/07/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA CARLO BERTI PICHAT n. 2/4 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) n. DET-AMB-2022-241 e smi PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI LUGO (RA) LOCALITÀ VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO n. 30, PRESSO COMPARTO CIR.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4051 del 13/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 – **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA CARLO BERTI PICHAT n. 2/4 - **MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) n. DET-AMB-2022-241 e smi PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** SITO IN COMUNE DI LUGO (RA) LOCALITÀ VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO n. 30, PRESSO COMPARTO CIR.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che **Herambiente SPA** (CF./PIVA: 02175430392/03819031208) con sede legale in Comune di Bologna, via Carlo Berti Pichat n. 2/4 risulta titolare di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con determina dirigenziale n. DET-AMB-2022-241 del 21/01/2022 e smi, con scadenza al 21/01/2032, per l'**impianto di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3)** di rifiuti non pericolosi sito in comune di Lugo (RA), località Voltana, via Traversagno n. 30, presso comparto CIR.

VISTA l'istanza presentata in data 28/03/2023 (ns. PG/2023/54817), con cui il gestore chiede la modifica non sostanziale dell'AU n. DET-AMB-2022-241 del 21/01/2022 e smi riguardante:

- variazione delle modalità di gestione dei rifiuti vetrosi di cui alla prescrizione n. 11) dell'Allegato A all'AU vigente, ammettendo per tali rifiuti l'operazione di messa in riserva (R13) nell'*Area D*, al momento autorizzata solo in caso di fermo impianto, con una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 500 tonnellate;
- variazione delle modalità di stoccaggio (R13) dei rifiuti nell'*Area L*, mediante bancali o balle, oltre allo stoccaggio in cassoni scarrabili già autorizzato;
- introduzione delle seguenti tipologie di rifiuti da ammettere all'operazione di messa in riserva (R13) in impianto, senza modifica dei quantitativi autorizzati:
 - rifiuti di cui ai codici EER 070213, 150102 e 150105 da detenere in stoccaggio presso l'*Area L*
 - rifiuti di cui al codice EER 170405 da detenere in stoccaggio presso l'*Area G*;

per cui veniva trasmessa a corredo dell'istanza di modifica una revisione dell'apposita planimetria dei depositi e degli stoccaggi dell'impianto (rev. 00 del 20/03/2023);

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti mobili di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in

materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per l'istanza sopracitata, emerge che:

- dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni prospettate dal gestore come modifica non sostanziale dell'AU già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione dell'indizione della Conferenza dei Servizi ex art. 208, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle prestazioni di ARPAE;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 28/03/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con comunicazione ns. PG/2025/124333 del 09/07/2025;
- in data 08/09/2025 con nota ns. PG/2025/158561 veniva richiesta al proponente la presentazione della documentazione attestante il non aggravio del rischio incendio ai sensi del DPR n. 151/2011 e s.m.i, che veniva acquisita a in data 07/10/2025 (ns. PG/2025/177084) con riavvio dei termini del procedimento;
- in data 04/09/2025 veniva acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2025/158213), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/124812 del 10/07/2025;
- ai fini della prevenzione incendi, il gestore dichiara il non aggravio del rischio incendio, rispetto alle attività soggette a CPI ai sensi del DPR n. 151/2011 e s.m.i (attività 34.2.C, 36.1.B, 44.3.C, 12.2.B, 13.1.A, 70.2.C, 4.3.C.), come attestato da apposita dichiarazione firmata da professionista antincendio (ns. PG/2025/177084);
- risulta verificato il pagamento delle dovute spese istruttorie secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

- per l'impianto in oggetto, Herambiente Spa risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente (certificato n. IT333213), con scadenza al 02/07/2027;

RITENUTO di procedere alla modifica non sostanziale dell'AU n. DET-AMB-2022-241 del 21/01/2022 e smi per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto è già determinata, come da AU n. 241 del 21/01/2022 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2023/57970). Il calcolo della garanzia finanziaria, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, viene aggiornato in relazione alla variazione richiesta con la presente istanza di modifica non sostanziale dei quantitativi di rifiuti non pericolosi detenuti in stoccaggio R13 in caso di fermo impianto prolungato delle linee di trattamento (R12):

- Potenzialità annua di trattamento (R3 e R12) dell'impianto: 90.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi

90.000 tonn. x € 12,00/tonn = € 1.080.000,00

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13): 1.340 tonnellate di rifiuti non pericolosi

1.340 tonn x € 140,00/tonn = € 187.600,00

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) in caso di fermo impianto prolungato delle linee di trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi:

1.240 tonn x € 140,00/tonn = € 173.600,00

Calcolo importo garanzia finanziaria:

€ 1.080.000,00 + 187.600,00 € + 173.600,00 = € 1.441.200,00 → (-40%) = € 864.720,00

Tale garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del presente procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 2, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, sono fissati pari a 30 giorni dal ricevimento della domanda completa, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. Di MODIFICARE l'**Autorizzazione Unica (AU)** rilasciata ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con Determina Dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-241 del 21/01/2022 e smi, a **Herambiente Spa** (CF./PIVA: 02175430392/03819031208) con sede legale in Comune di Bologna, via Carlo Berti Pichat n. 2/4, per l'**impianto di recupero stoccaggio (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi**, sito in Comune di Lugo (RA), località Voltana, via Traversagno n. 30, presso comparto CIR, come di seguito indicato:
 - 1.a. L'**Allegato A** al presente provvedimento aggiorna e sostituisce le condizioni e le prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-241 del 21/01/2022 e smi;
2. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto della seguente prescrizione: l'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "Elaborato 2 - Planimetria dei depositi e degli stoccaggi - Rev. 00 del 20/03/2023", che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
3. Di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-241 del 21/01/2022 e smi;
4. **Di mantenere inalterata la validità dell'AU fissata al 21/01/2032.** Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;

5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria in essere con riferimento al presente atto.
6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione al soggetto richiedente, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

- 1) L'impianto è costituito nel suo complesso da due linee di selezione automatica presenti all'interno del capannone chiuso, di cui una:

Linea 1: dedicata a rifiuti monomateriali diversi dal vetro (a base di metalli, plastica, tessili, carta) e multimateriali (a base di inerti, misti)

Linea 2: dedicata a rifiuti vetrosi (*Linea 2*) oggetto di *revamping*, mediante sostituzione di tutti i macchinari esistenti, al fine di renderla conforme alla nuove modalità di raccolta differenziata in fase di implementazione sul territorio consistenti nel passaggio da una raccolta congiunta delle frazioni vetro-plastica-lattine (VPL) ad una raccolta separata delle frazioni vetro e plastica/lattine;

e da una pressa dedicata alla riduzione volumetrica di rifiuti monomateriali posizionata nella parte esterna sotto la tettoia coperta in adiacenza al capannone (*Linea 3*), oltre ad un trituratore mobile a gasolio per la triturazione di rifiuti legnosi, ingombranti, multimateriali di elevata pezzatura e sovvalli (*Linea 4*).

- 2) Fatto salvo quanto specificatamente indicato al successivo punto 23) per i rifiuti in ingresso di carta e cartone destinati al recupero di materia in impianto, dall'apposita Area A, in cui vengono raggruppati per categorie omogenee (inerti, metalli, plastica, tessili, carta, misti) ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti ad eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212), i diversi flussi di rifiuti monomateriali e multimateriali vengono sottoposti al trattamento congiunto nella linea di selezione automatica (*Linea 1*), dotata di dosatore aprisacco, in cui si attua:

- la separazione dimensionale (in frazione fine, media, grossolana) tramite vaglio rotante, con la rimozione della frazione fine (sottovaglio) costituita da sovvalli destinati a recupero o smaltimento esterno (EER 191212);
- la separazione dalla frazione media dei metalli ferrosi tramite deferizzatore, successivamente separata per materiale e colore tramite due lettori ottici in serie;

comprensiva di cabina di selezione manuale in cui gli operatori correggono gli errori delle macchine poste a monte mediante separazione dalla frazione media delle frazioni recuperabili non riconoscibili in maniera automatica (EER 1912XX) e la rimozione di eventuali frazioni estranee da destinare a recupero o smaltimento esterno (EER 191212). Analogamente, nella stessa cabina si attua la selezione manuale della frazione grossolana non idonea alla separazione mediante lettori ottici. Tale linea è altresì dotata di una sezione dedicata di pressatura finale per la riduzione volumetrica in balle delle frazioni monomateriali dei rifiuti selezionati destinate a recupero finale esterno (EER 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209) e sovvalli destinati a recupero o smaltimento esterno (EER 191212), oltre a carta e cartone recuperati.

- 3) Dall'apposita Area D, in cui vengono raggruppati ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti ad eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212), i rifiuti vetrosi vengono caricati per mezzo di pala gommata al trattamento congiunto nella linea dedicata (*Linea 2*) di selezione automatica composta da separatore magnetico e a correnti indotte (ECS) per la separazione, rispettivamente, di metalli ferrosi (EER 191202) e non ferrosi (EER 191203) destinati a recupero finale esterno, comprensiva di cabina di selezione manuale in cui gli operatori rimuovono eventuali frazioni estranee destinate a recupero o smaltimento esterno (EER 191212).
- 4) Fatto salvo quanto specificatamente indicato al successivo punto 23) per i rifiuti in ingresso di carta e cartone destinati al recupero di materia in impianto, dalle apposite Aree B, C, M, in cui vengono raggruppati per categorie omogenee ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti ad eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212), i diversi flussi di rifiuti monomateriali a base di plastica, tessili, carta vengono sottoposti al trattamento congiunto di riduzione volumetrica nella linea di pressatura (*Linea 3*), comprensiva di cabina di selezione manuale in cui gli operatori preliminarmente separano le frazioni di altri materiali recuperabili eventualmente presenti (EER 1912XX) e rimuovono eventuali frazioni estranee destinate a recupero o smaltimento esterno (EER 191212).
- 5) Esclusivamente in caso di indisponibilità della sezione dedicata di pressatura finale della *Linea 1*, nella pressa della *Linea 3* può essere effettuata la riduzione volumetrica in balle di frazioni monomateriali dei rifiuti selezionati e sovvalli, oltre a carta e cartone recuperati, derivanti dal trattamento nella *Linea 1*. Di tale condizione eccezionale deve essere tenuta idonea registrazione, a disposizione degli organi di controllo.
- 6) Nelle apposite aree, i rifiuti legnosi (*Area I*), ingombranti (*Area Q*) e multimateriale di elevata pezzatura (*Area M*) vengono raggruppati per categorie omogenee ai fini dell'ottimizzazione del trasporto e sottoposti alla riduzione volumetrica mediante trituratore mobile (*Linea 4*), previa eventuale selezione a terra per la rimozione delle frazioni non idonee al successivo trattamento (EER 191212) e, nel caso di rifiuti ingombranti e multimateriale di elevata pezzatura, per la separazione selettiva delle frazioni recuperabili (EER 1912XX) destinate a impianti terzi per il recupero di materia, unitamente agli analoghi flussi derivanti dalle altre linee di trattamento presenti in impianto.
- 7) Qualora non idonei al recupero finale ma non pezzatura tale da non richiedere il trattamento di triturazione (*Linea 2*), per le stesse tipologie di rifiuti legnosi di cui alla **Tabella 4** allegata alla presente AU è altresì ammesso il trattamento **R12** nell'apposita Area *I** mediante operazioni di raggruppamento e selezione a terra, per la rimozione di eventuali frazioni estranee (EER 191212).

Per i rifiuti legnosi sottoposti a trattamento R12 in impianto esclusivamente mediante separazione manuale nell'Area *I**, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, delle ragioni del trattamento scelto in fase di omologazione dei rifiuti in ingresso (selezione manuale anziché automatica nella Linea 4).

- 8) I rifiuti monomateriali (a base di metalli, plastica, tessili) e multimateriali (a base di inerti, misti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 1* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita (sia manuale, sia automatica), compresa riduzione volumetrica, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 1** allegata alla presente AU.
- 9) I rifiuti di carta e cartone ammessi al trattamento **R3** oppure **R12** nella *Linea 1* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita (sia manuale, sia automatica), compresa riduzione volumetrica, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU.
- 10) In caso di fermo impianto prolungato, nell'Area A è altresì ammessa la **messa in riserva** dei rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** e alla **Tabella 2**, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **300 tonnellate**.
- 11) I rifiuti vetrosi ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 2* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita (sia manuale, sia automatica) sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 3** allegata alla presente AU. Per tali rifiuti, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), è altresì ammessa la mera **messa in riserva** nell'Area D, per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **500 tonnellate**. Tale area sarà gestita alternativamente e mai contemporaneamente per le operazioni di pretrattamento (R12) o di messa in riserva (R13).
- 12) Qualora non idonei al recupero finale ma non necessitino di selezione automatica nella Linea 2, per le stesse tipologie di rifiuti vetrosi di cui alla **Tabella 3** allegata alla presente AU è altresì ammesso il trattamento **R12** nell'apposita Area *N** mediante operazioni di raggruppamento e selezione a terra, per la separazione manuale dal vetro (EER 191205) delle frazioni metalliche recuperabili eventualmente presenti (EER 191202, 191203) e la rimozione di eventuali frazioni estranee (EER 191212).

Per i rifiuti vetrosi sottoposti a trattamento R12 in impianto esclusivamente mediante separazione manuale nell'Area *N**, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, delle ragioni del trattamento scelto in fase di omologazione dei rifiuti in ingresso (selezione manuale anziché automatica nella Linea 2). Durante il periodo transitorio, ovvero sino alla messa in esercizio della nuova *Linea 2*, per i rifiuti vetrosi potrà essere effettuato il solo trattamento di selezione a terra nelle aree già oggi adibite allo stoccaggio di tali rifiuti (*N*, *N** e *D*).
- 13) I rifiuti monomateriali (a base di plastica, tessili) e multimateriali (a base di inerti, misti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 3* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita manuale, pressatura, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 1** allegata alla presente AU.
- 14) I rifiuti di carta e cartone ammessi al trattamento **R3** oppure **R12** nella *Linea 3* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita manuale, riduzione volumetrica, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU.

- 15) Nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i rifiuti di carta e cartone sono avviati prioritariamente al trattamento R3 in impianto finalizzato alla produzione di carta e cartone recuperati.

Per i rifiuti di carta e cartone avviati a trattamento R12 in impianto, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, dell'effettiva necessità di avvio ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati, motivando le ragioni della non idoneità al recupero di materia.

- 16) In caso di fermo impianto prolungato, nelle Aree B, C, M è altresì ammessa la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** e alla **Tabella 2**, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **510 tonnellate**.
- 17) I rifiuti legnosi, ingombranti, multimateriali (misti, inerti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 4* mediante operazioni di raggruppamento, selezione/cernita manuale, triturazione, sono costituiti esclusivamente dalle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 4** allegata alla presente AU, per un quantitativo massimo annuo fissato pari a **30.000 t/anno**.

Per tali rifiuti, opportunamente segregati e distinti per tipologie omogenee (codici EER), in caso di fermo impianto prolungato è altresì ammessa la **messa in riserva** nelle Aree I, M per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** complessivamente fissata pari a **430 tonnellate**.

- 18) Per i rifiuti monomateriali a base di plastica, carta, tessili e multimateriali (a base di inerti, misti) avviati a trattamento **R12** nella *Linea 3*, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, della non necessità di selezione automatica nella *Linea 1*, motivando le ragioni del trattamento scelto in fase di omologazione dei rifiuti in ingresso.
- 19) Per i rifiuti multimateriali (a base di inerti, misti) avviati a trattamento **R12** nella *Linea 4*, il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, della non idoneità al trattamento nelle *Linee 1, 3* per motivi di elevata pezzatura.
- 20) I rifiuti non potranno rimanere sottoposti al trattamento R12-R3 presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico, tenendo conto dell'esigenza di detenzione e di lavorazione a terra nelle apposite aree individuate.
- 21) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammesso complessivamente al trattamento R12-R3 in impianto è fissato pari a **90.000 t/anno**.
- 22) Ai sensi dell'Allegato 1 al DM n. 188/2020, per la produzione di carta e cartone recuperati non sono comunque ammessi rifiuti da carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere alle tipologie elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU, rimuovendo e mantenendo separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone.

- 23) All'interno dell'aree A, B, C, M sono individuate aree dedicate unicamente e inequivocabilmente alla messa in riserva R13 dei rifiuti di carta e cartone destinati al successivo recupero di materia R3 in impianto. Tali aree di stoccaggio non devono permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti.

Le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei.

- 24) All'esito delle operazioni di recupero **R3** effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come **carta e cartone recuperati** se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1 al DM n. 188/2020.

L'accertamento di conformità a tali requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il gestore conserva per **6 mesi** presso l'impianto un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'Allegato 1 del DM n. 188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

È applicato un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 188/2020. Il manuale della qualità deve comprendere procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 nonché il piano di campionamento. È altresì predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- il rispetto delle norme di cui al DM n. 188/2020;
- il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

Il rispetto dei criteri stabiliti dal DM n. 188/2020 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone è attestato dal gestore dell'impianto (in qualità di produttore di carta e cartone recuperati) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 188/2020. Tali dichiarazioni di conformità, che sono conservate dal gestore presso l'impianto, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono, possono essere inviate ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente con cadenza mensile.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del gestore dell'impianto. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

- 25) Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU, per la produzione di carta e cartone recuperati si applicano le previsioni del DM n. 188/2020.
- 26) Il recupero finale di materia e/o di energia deve rappresentare il principale risultato di ciascuna attività di trattamento (R3, R12) svolta sui rifiuti nell'impianto e, in nessun caso, conseguenza secondaria.
- 27) Annualmente deve essere predisposta e trasmessa ad ARPAE - SAC e ST territorialmente competente entro il **31 marzo dell'anno successivo**, una relazione consuntiva sull'attività svolta in impianto contenente, per ciascun trattamento, la valutazione dei flussi di rifiuti ritirati e dei rifiuti trattati destinati all'effettivo recupero finale esterno oppure recuperati in sito (carta e cartone) attraverso bilanci di materia, nonché l'indicazione di:
- tipologie e quantità di rifiuti trattati,
 - quantità di rifiuti prodotti dal trattamento, distinti per tipologia (codice EER) e destinazione finale (recupero esterno oppure smaltimento esterno);
 - indice percentuale su base annuale dei rifiuti trattati destinati al recupero finale esterno;
 - indice percentuale di recupero di materia raggiunto per i rifiuti di carta e cartone trattati.
- 28) All'interno di cassoni scarrabili posizionati nell'Area E è ammessa la **messsa in riserva** delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160604	batterie alcaline (tranne 160603)
160605	altre batterie ed accumulatori
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
200134	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata complessivamente pari a **50 tonnellate**.

Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i RAEE.

Lo stoccaggio dei RAEE di cui ai codici EER 160214, 200136 deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero finale esterno; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti separati per singola tipologia ai sensi della normativa vigente in materia (RAEE domestici suddivisi per raggruppamenti da R1 a R5 come individuati nel D.Lgs n. 49/2014).

- 29) All'interno di cassoni scarrabili posizionati nell'Area G è ammessa la **messa in riserva** delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
100210	scaglie di laminazione
100302	frammenti di anodi
100305	rifiuti di allumina
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi

per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata complessivamente pari a **300 tonnellate**.

- 30) All'interno di cassoni scarrabili posizionati nell'Area H* è ammessa la **messa in riserva** di rifiuti non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (**EER 160103**), per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **10 tonnellate**.
- 31) È ammessa la **messa in riserva** delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi all'interno di cassoni scarrabili o su bancali o confezionati in balle, posizionati nell'Area L:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	scarti di sabbia e argilla
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
070213	rifiuti plastici
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101206	stampi di scarto
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
150102	imballaggi in plastica
150105	imballaggi compositi
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
200202	terra e roccia

per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata complessivamente pari a **480 tonnellate**.

- 32) Su ogni cassone scarrabile deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.
- 33) Tutti i rifiuti non potranno rimanere messi in riserva (R13) presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico, ciò al fine di consentire la raccolta di quantitativi di rifiuti idonei alla ottimizzazione dei carichi in uscita.
- 34) Per i rifiuti prodotti dal trattamento R12/R3 in impianto è consentito il deposito temporaneo prima della raccolta, distinti per tipologie omogenee (codici EER 1912XX), nelle preposte aree individuate nell'apposita planimetria di depositi e stoccaggi (Aree F, H, N, P, I*, M*, Q*), purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

- 35) Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri depositi/stoccaggi di rifiuti in ingresso.
- 36) Lo stato dei luoghi dedicati a deposito temporaneo/stoccaggio dei rifiuti deve rispecchiare fedelmente quanto riportato nell'apposita planimetria di depositi e stoccaggi che il gestore è tenuto a mantenere presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo.
- 37) Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, per ognuna delle attività di gestione dei rifiuti autorizzate nell'impianto devono essere tenuti registri di carico/scarico distinti o implementato un sistema di tracciatura distinta dei singoli conferimenti nell'ambito di un unico Registro di carico/scarico, su cui annotare le movimentazioni dei rifiuti relative alle diverse sezioni impiantistiche di stoccaggio R13 e di recupero R12, R3.
- 38) Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
- 39) Durante le operazioni di stoccaggio/deposito, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
- 40) Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
- 41) È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi, oltre a quanto regolamentato con la presente AU in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico.

Tabella 1: elenco dei rifiuti monomateriali (a base di metalli, plastica, tessuti) e multimateriali (a base di inerti, misti) ammessi al trattamento **R12** in impianto nella *Linea 1* oppure *Linea 3*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
Plastica	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi in plastica
160119	plastica
170203	plastica
191204	plastica e gomma
200139	plastica
Tessili	
020103	scarti di tessuti vegetali
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
150109	imballaggi in materiale tessile
191208	prodotti tessili
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
Metalli	
020110	rifiuti metallici
150104	imballaggi metallici
170407	metalli misti
200140	metallo
Inerti	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
Misti	
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200302	rifiuti di mercati

Tabella 2: elenco dei rifiuti di carta e cartone ammessi al trattamento **R3** oppure **R12** nella *Linea 1* oppure *Linea 3*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
Carta	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
150101	imballaggi in carta e cartone
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191201	carta e cartone
200101	carta e cartone

Tabella 3: elenco dei rifiuti vetrosi ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 2*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
150106	imballaggi in materiali misti (a base di vetro, esempio vetro-lattine)
150107	imballaggi di vetro
160120	vetro
170202	vetro
191205	vetro
200102	vetro

Tabella 4: elenco dei rifiuti legnosi, ingombranti, multimateriali (misti, inerti) ammessi al trattamento **R12** nella *Linea 4*.

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
	Legnosi
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	scarti di corteccia e legno
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
150103	imballaggi in legno
170201	legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
	Ingombranti
200307	rifiuti ingombranti
	Inerti
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
	Misti
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200302	rifiuti di mercati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.